

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione Parte Seconda - Titolo III - Il Governo

#### **Art. 96 Reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.